

Deliberazione 9 dicembre 2010 - VIS 190/10

Accertamento della violazione del divieto di traslazione d'imposta, nel secondo semestre 2008, e adozione di provvedimenti prescrittivi nei confronti della società Valle Canonica Servizi Vendite S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 dicembre 2010

Visti:

- gli articoli 27, comma 15, e 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”;
- l'articolo 81, commi 16 ss. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge n. 112/08), recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01), di emanazione del “*Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481*”;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, VIS 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08), recante “*Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09 (di seguito: deliberazione VIS 133/09), recante “*Criteri e modalità dell'analisi di secondo livello per la verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133; semplificazioni per la vigilanza di primo livello*”;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 153/09 (di seguito: deliberazione VIS 153/09), recante “*Avvio di un procedimento per l'accertamento della violazione del divieto di traslazione d'imposta stabilito*”

dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 e l'adozione di provvedimenti prescrittivi nei confronti della società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.”;

- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2010, GOP 48/10 (di seguito: deliberazione GOP 48/10), che dispone il “*Conferimento ad interim dell'incarico di Coordinatore del Gruppo di Lavoro e del Nucleo Operativo per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sul divieto di traslazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*”.

Fatto:

1. Dall'analisi dei dati trasmessi da Valle Camonica ai sensi degli articoli 3, 4 e 7 della deliberazione VIS 109/08 è emersa una variazione positiva del margine di contribuzione del II semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre del 2007.
2. Alla richiesta di motivazioni avanzata dal Nucleo Operativo, in data 19 novembre 2009 (prot. Autorità n. 68600 del 19.11.2009), la società ha risposto, con lettera del 2 dicembre 2009 (prot. Autorità n. 72464/A del 04.12.2009), confermando l'esistenza di una variazione positiva del margine semestrale e riconducendola a migliori prezzi di acquisto per il 2008 della materia prima, nonché a vendite di volumi di gas sul mercato libero a condizioni contrattuali più vantaggiose.
3. Non essendo le motivazioni addotte dalla società idonee ad escludere un'eventuale violazione del divieto di traslazione, si è reso necessario procedere ad ulteriori accertamenti al fine di appurare l'entità e la rilevanza in termini di possibile traslazione della variazione del margine di contribuzione riscontrata nel II semestre 2008, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della deliberazione VIS 133/09.
4. Con deliberazione VIS 153/09, pertanto, l'Autorità ha avviato un procedimento nei confronti di Valle Camonica per l'accertamento dell'eventuale violazione del divieto di traslazione d'imposta previsto dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 e per l'adozione degli opportuni provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95.
5. Nel corso dell'istruttoria, oltre alla documentazione menzionata nella deliberazione di avvio del procedimento, è stata acquisita da parte di Valle Camonica la nota del 24 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 8560 del 24.02.2010).
6. Con nota del 13 maggio 2010 (prot. Autorità n. 18672 del 13.05.2010), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR. n. 244/01.
7. In data 18 giugno 2010 (prot. Autorità n. 22837 del 18.06.2010) Valle Camonica ha inviato un'ulteriore memoria difensiva, oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR n. 244/01.
In data 24 giugno 2010, si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, in seguito alla quale, con nota del 30 novembre 2010 (prot. Autorità n. 39468 del 01.12.2010), la società ha trasmesso le rettifiche dei dati contabili riguardanti le *Altre componenti reddituali*, richieste con comunicazione del 3 novembre 2010 (prot. Autorità n. 36270 del 03.11.2010).

Valutazioni

8. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe nel settore energetico, l'articolo 81, comma 16 ss., del decreto-legge n. 112/08 ha disposto una maggiorazione dell'aliquota IRES a carico degli operatori economici attivi nei settori dell'energia che rispondono agli specifici requisiti ivi indicati, imponendo che il maggior onere derivante dall'inasprimento del gravame fiscale debba rimanere a carico degli operatori economici incisi.
9. Per evitare che tale finalità venga frustrata, la previsione dell'addizionale IRES è stata accompagnata dall'introduzione, al comma 18 del citato articolo 81, del divieto di traslare sui consumatori l'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta (di seguito: divieto di traslazione d'imposta) e dalla contestuale attribuzione all'Autorità del compito di vigilare sulla puntuale osservanza del divieto da parte degli operatori economici interessati.
10. In attuazione delle suddette previsioni legislative, con deliberazioni VIS 109/08 e VIS 133/09, l'Autorità ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l'individuazione di un indicatore (di primo livello) che consente di concentrare l'attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall'indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere più probabile la violazione del divieto di traslazione.
11. L'analisi effettuata dall'Autorità si concentra sulle variazioni dei margini e in particolare sulle dinamiche dei prezzi, in quanto indicatori di traslazione, lasciando gli operatori liberi di aumentare i prezzi e i margini dei prodotti commercializzati e, quindi, di farsi liberamente concorrenza fra loro con l'unico limite che i prezzi da questi praticati non incorporino anche l'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta, in violazione della legge.
12. Nel caso di Valle Camonica, dalle analisi effettuate dagli Uffici sono emersi:
 - una variazione positiva del margine nel II semestre 2008 (pari a 385.295,00 euro), rispetto al corrispondente semestre 2007;
 - un incremento del prezzo medio di vendita del "gas naturale" nel II semestre 2008 (+0,1156 euro/Smc) maggiore rispetto a quello registrato per il prezzo medio di acquisto dello stesso prodotto nel medesimo semestre (+0,1031 euro/Smc).
13. Per valutare quanto del miglioramento della posizione economica dell'impresa sia attribuibile alla dinamica dei prezzi e quanto alla dinamica dei volumi, si è tenuto conto della flessione dei volumi di vendita subita dalla società nel II semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre 2007 (pari a 148.686,08 euro).
14. E' stata, altresì, data rilevanza ai maggiori costi sostenuti da Valle Camonica durante il II semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre 2007 (pari a 239.054,50 euro).
15. Pur tenendo conto della flessione dei volumi di vendita e dell'incremento dei costi è residuata ugualmente una variazione positiva (di 146.240,50 euro) attribuibile all'incremento dei prezzi di vendita praticati.
16. Scomputando da detta variazione il correlato onere impositivo di 56.946,05 euro (composto da IRES ordinaria per 44.983,58 euro e relativa addizionale per 11.962,47 euro) è stato ottenuto un incremento del Risultato netto di 89.294,45 euro ascrivibile ai prezzi praticati dalla società.

17. Vista l'espansione del Risultato netto del 2008 generata dai prezzi, è stato contestato a Valle Camonica di aver integralmente recuperato l'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta (complessivamente pari a 78.286,00 euro) attraverso i prezzi di vendita dalla stessa praticati.

A. Argomentazioni di Valle Camonica

18. Rispetto agli addebiti contestati dagli Uffici, Valle Camonica, nel corso del procedimento, ha sviluppato le seguenti argomentazioni:
- a) ha confermato la sussistenza della variazione positiva del margine del II semestre 2008, attribuendola, non ad un intento traslativo ma alle migliori condizioni di acquisto, per il 2008, della materia prima e alle migliori condizioni di vendita del gas, praticate nel II semestre 2008;
 - b) ha sostenuto la mancanza di correlazione fra la diminuzione del prezzo di acquisto del gas e la corrispondente diminuzione del prezzo di vendita ai clienti finali, in quanto parametri indipendenti sul piano contrattuale e giustificato le migliori condizioni di vendita al mercato libero con la variazione degli indici di riferimento fissati nei contratti di fornitura, non suscettibili di modifica unilaterale da parte della società;
 - c) ha affermato che il valore del Risultato netto individuato dagli Uffici, non rappresenterebbe un dato attendibile in quanto basato su una ripartizione delle *altre componenti reddituali* effettuata dalla società sulla base di criteri discrezionali.

B. Valutazione delle argomentazioni di Valle Camonica

19. Gli argomenti svolti da Valle Camonica non sono idonei ad escludere la violazione del divieto di traslazione posto dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08.
20. In primo luogo, la società non solo conferma la variazione positiva del margine nel II semestre 2008, ma nel momento in cui riconosce che, a fronte di una diminuzione complessiva dei costi per l'acquisto della materia prima, non vi è stata alcuna conseguente riduzione dei prezzi di vendita, bensì un aumento degli stessi, implicitamente ammette di aver traslato.
21. Al tal fine, le argomentazioni di Valle Camonica riportate sub a) e b), volte ad evidenziare la riconducibilità dell'aumento dei prezzi non ad un intento traslativo ma "*dinamiche oscillanti dei prezzi di vendita del gas*", non sono rilevanti, in quanto non valgono a contestare l'esistenza del fenomeno traslativo accertato dagli Uffici, che sussiste a prescindere dalle ragioni sottostanti all'aumento dei prezzi praticati dall'operatore.
22. In merito alle argomentazioni riportate sub c), si rileva che Valle Camonica, con nota del 30 novembre 2010, ha rettificato la ripartizione delle *altre componenti reddituali* sulla base delle ulteriori indicazioni fornite dagli Uffici.
23. Tenendo conto delle rettifiche apportate da Valle Camonica alla ripartizione semestrale delle *altre componenti reddituali*, risulta comunque una variazione positiva del margine di contribuzione nel II semestre 2008 (pari a 385.295,00 euro) imputabile all'effetto prezzo (pari a 533.981,08 euro) e un incremento del risultato netto (pari a 72.283,68 euro) ascrivibile ai prezzi praticati.

24. Pertanto, i prezzi di vendita praticati da Valle Camonica hanno consentito alla stessa di recuperare, sebbene non integralmente, l'onere derivante dalla maggiorazione di imposta (pari a 78.286,00).
25. Di conseguenza, sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 prospettati nel punto 1, lett. b), della deliberazione VIS 153/09

DELIBERA

1. si accerta che la società Valle Camonica Servizi e Vendite ha violato il divieto previsto dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08, nel secondo semestre 2008, per un importo pari a 72.283,68 euro;
2. si ordina a Valle Camonica Servizi e Vendite di adottare le misure idonee ad eliminare gli effetti prodotti dalla violazione di cui al punto 1, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di notifica del presente provvedimento;
3. si ordina, altresì, a Valle Camonica Servizi e Vendite di comunicare all'Autorità:
 - a) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, un piano contenente l'indicazione dettagliata delle misure che la società ha intrapreso o che intende intraprendere per adempiere alla prescrizione di cui al precedente punto 2, con espressa previsione dei tempi necessari e degli effetti che tali misure avranno sulla società e sui consumatori;
 - b) entro 9 (nove) mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, una relazione finale con le prove documentali del rispetto dei tempi e degli obiettivi previsti dal piano di restituzione di cui alla precedente lettera a);
4. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa notificazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., con sede legale in Via Rigamonti, 65 – Darfo Boario Terme 25047 (BS).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

9 dicembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis